

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sentenza

nella causa civile n. 20/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in
decisione all'udienza collegiale del 2.2.2015 e vertente

Re

T R A

1) Di Prisco Maria Antonietta, nata a Scafati (SA) il 14/11/1957 (CF:DPRMNT57S54I483D) e residente a Scafati (SA) alla via Cristinelli, 25; 2) Cirillo Salvatore, nato a Scafati il 15/10/1955 (CF: CRLSVT55R15I483P) e residente in Scafati (SA) alla via Passanti, 122; 3) Manzo Antonio, nato a Scafati il 21/05/1948 (CF: MNZNTN48E21I483Y) e residente in Scafati (SA) alla via Poggiomarino, v.le Cirillo, 1; 4) Pastore Maria, nata a Scafati il 13/4/1950 (CF: PSTMRA50D53I483P) ed ivi residente alla via Dante Alighieri, V.le Perris, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (CF non riportati), giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile

- RICORRENTI -

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen. *ad lites* per Notar Cimmino, e delibera, in atti

- RESISTENTE -

Tramonti Maria (CF: TMRMRA63C46L254O) e Tramonti Giuseppina (CF: TMRGPP65S49L245H), entrambe in qualità di eredi del signor Tramonti Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (CF non riportati),

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015, 0287279 27/04/2015 10,20
NELL. : DI PRISCO MARIA ANTONIETTA

Ass. : R.O.C.4 Avvocatura

Classifica : 4.1.1.



giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile

- INTERVENTORI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.10.2012 le parti presenti hanno precisato le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: *"Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed exceptio, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Giuseppe Crescenzo nella sua relazione di perizia depositata in data 9.02.2012 e precisamente, come riportato alle pagine 48 e 49 della stessa, in favore di:*

- 1) *ricorrente Di Prisco Maria Antonietta: € 17.064,50;*
- 2) *ricorrente Cirillo Salvatore: € 2.326,00;*
- 3) *ricorrente Manzo Antonio: € 9.900,00;*
- 4) *ricorrente Pastore Maria: € 8.343,00;*
- 5) *interventrici Tramonti Maria e Giuseppina: € 7.245,88;*

Per tutti con rivalutazione ISTAT ed interessi dal dicembre 2004 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre, per tutti, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione.

Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU e di chiarimenti alla stessa, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari";

per la Regione: rigettarsi tutte le avverse domande, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, cui si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16 dicembre 2009 alla Regione Campania, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, assumendo di essere tutti coltivatori diretti - a diverso titolo - di terreni, nonché possessori di manufatti, siti in Scafati (SA), indicati in ricorso e catastalmente censiti nei fogli n. 6, 12 e 20 del comune di Scafati deducevano che: *<< detti immobili, coltivati ad ortaggi pregiati anche in serra, sono ubicati in località La Porto e Loc. Terze, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, che nelle date 26-27 e 28 dicembre 2004, in diversi punti esondò sommergendo gli immobili per cui è causa di acqua, melma e detriti, da esso fuoriusciti e comunque*

Sentenza

Re

A. J.

[Signature]

trasportati dalle sue acque. Le inondazioni causarono ingenti danni agli istanti, provocando, per quanto riguarda i terreni, la distruzione di tutte le colture in atto, con il deposito sugli stessi di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; allo stesso modo rimasero danneggiate le strutture servicole, gli impianti di irrigazione ed i manufatti sugli stessi insistenti, e quant'altro sommerso. Il fiume Sarno versa da anni in stato di abbandono, essendo dotato di argini inadeguati e obsoleti; inoltre in esso cresce ogni tipo di vegetazione spontanea. La cosa più grave però è data dalla circostanza che a causa della insufficiente manutenzione, sul suo letto si è accumulato uno spesso strato di melma, fango e rifiuti vari che riduce sensibilmente l'effettiva portata del corso d'acqua. La responsabilità dell'accaduto è sicuramente da imputarsi alla Regione Campania e per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume Sarno e dei suoi fatiscenti argini>>.

Sentenza

Re

Tanto premesso, i ricorrenti adivano questo giudice, evocando in giudizio il suddetto ente, imputando allo stesso la omessa manutenzione degli alvei e degli argini del fiume Sarno, e chiedevano il risarcimento dei danni subiti, quantificati dal c.t.p. Giuseppe Fattoruso come di seguito: -ditta Di Prisco Maria Antonietta danni per euro 31.400,00 ; -ditta Cirillo Salvatore danni per euro 7.740,00; -ditta Manzo Antonio danni per euro 24.900,00; -ditta Pastore Maria danni per euro 10.820,00.

Con ulteriore ricorso notificato il 21.12.2009 intervenivano in giudizio Tramonti Maria e Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni subiti per il medesimo evento, allegando la relazione del c.t.p. Antonio Coppola, che li quantificava in euro 44.037,00.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, allegando tra l'altro l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione e deducendo che la tracimazione sarebbe stata propiziata da eccezionali eventi piovosi che avrebbero repentinamente alterato il decorso delle acque.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale (a firma dell'ing. Giuseppe Crescenzo), il giudice delegato, all'esito dell'udienza del 1 marzo 2012, chiedeva al già designato consulente tecnico di integrare l'elaborato e di chiarire se: <<l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto o meno, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, il carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, previa le opportune indagini da effettuare sulla base della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico e verificando altresì se la competente autorità

amministrativa abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento>>.

Depositata il 21.6.2012 la relazione contenente i suddetti chiarimenti, all'udienza del 25.10.2012 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa per la discussione prima all'udienza collegiale del 15.04.2013 e dopo, in seguito alla richiesta di un breve rinvio da parte dei procuratori, all'udienza del 2.2.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Infondata è la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania.

Invero, l'evento dannoso di cui è causa si è verificato nelle date del 26-27 e 28 dicembre 2004 e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla Regione Campania in data 16 dicembre 2009, mentre l'atto di intervento il 21.12.2009, ossia prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione.

2)Va, sempre preliminarmente, ritenuta sussistente la legittimazione attiva sia dei ricorrenti, che delle interventrici, non controversa. Risulta, peraltro, documentata la qualità di coltivatori e di possessori dei cespiti di cui è causa, sia mediante i documenti consegnati al CTU ed allegati alla sua relazione, sia mediante quelli allegati alle relazioni tecniche di parte e con le dichiarazioni dei testimoni.

3)Inoltre, va ritenuta sussistente anche la legittimazione passiva della Regione Campania, posto che il fiume Sarno è un "corso d'acqua naturale" e che è quindi demaniale, per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Non resta, dunque, che affermare, come già questo giudice ha fatto in altre analoghe vertenze, che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame.

Sentenza

Re

4) Riguardo, invece, l'eccezionalità dell'evento dedotto dalla Regione in merito al quale sono stati disposti nuovi accertamenti, dalla documentazione in atti, anche fotografica, dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale e dagli accertamenti espletati dai consulenti tecnici di ufficio è emerso che nel dicembre del 2004, in più giorni, tra il 26 ed il 28, in occasione di piogge di rilevante intensità, il fiume Sarno e i suoi adduttori sono esondati, invadendo, tra l'altro, le proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo il c.t.u., dott. Crescenzo, nella sua relazione ha riferito che: *<<i> i fondi di parti ricorrenti e delle interventrici si allagarono in seguito alle notevoli piogge verificatesi il 26, 27 e 28 dicembre 2004, infatti nei detti giorni presso il Centro Meteorologico Regionale furono registrati in San Marzano sul Sarno rispettivamente mm.112, mm.27,1 e mm.14,9 per complessivi mm.154 di acqua piovana che corrispondono a 154 litri per metro quadrato di terreno. Il 26 dicembre si verificarono diffuse e persistenti precipitazioni dovute ad un sistema perturbato di aria umida con valori particolarmente elevati nell'agro Nocerino-Sarnese. >>* (pagg. 20 e 21).

Sta di fatto che all'udienza di discussione del 2.2.2015 i difensori dei ricorrenti hanno segnalato che in altre controversie promosse sempre in danno della Regione e relative al medesimo evento questo T.R.A.P. ha fatto espletare ulteriori accertamenti in ordine alla dinamica ed alla portata dell'evento dal c.t.u., ing. Adamo. Risulta, effettivamente, a questo giudice che in tali giudizi il suddetto c.t.u. ha specificamente evidenziato che *<<i> in data 26-27-28 dicembre 2004, in Scafati, a seguito di un evento piovoso che ha interessato geograficamente il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto il giorno 26 dicembre 2004, si è verificato nelle aree periferiche e rurali del suddetto comune prospicienti il fiume Sarno (in particolare all'altezza del tronco dell'asta fluviale delimitato a monte dalla confluenza dell'alveo comune nocerino e a valle dalla traversa di Scafati) un'inondazione a seguito del transito nell'alveo dell'asta fluviale addietro emarginata della onda di piena correlata al summenzionato evento meteorico. L'inondazione, che in generale ha interessato sia i terreni prospicienti il suddetto tratto dell'asta fluviale sulla sinistra che sulla destra, stando agli atti processuali, è avvenuta in sinistra idraulica (ossia sui terreni che sono ubicati più o meno a sud del fiume) a causa della rottura della cresta dell'argine (sinistro), ove a seguito del cedimento del paramento (presumibilmente) esterno dell'argine (sulle cui cause non è possibile oramai risalire a distanza di così tanto tempo tenuto conto le riparazioni e i rimaneggiamenti che nel tempo l'argine stesso ha subito) si sarebbe formato una sorta di luce stramazzaante (tipo sfioratore laterale) di circa una decina di metri di lunghezza (dimensione ricavata approssimativamente sulla base dell'intervento di ripristino sull'argine eseguito con carroni di calcestruzzo rinvenuto in occasione dei sopralluoghi peritali) con soglia di sfioro ovviamente sottoposta al pelo libero della corrente in fase di piena in quel momento transigente negli argini e formazione*

Sentenza

Re

quindi al di sopra della stessa di una vena effluente riversatasi nelle campagne circostanti determinandone l'inondazione. A seguito dell'evento, che comportava l'allagamento delle campagne prospicienti gli argini fluviali, prevalentemente occupate da insediamenti agricoli dedicati prevalentemente a colture estensive di tipo ortivo caratteristiche dell'area rurale periurbana a sud di Scafati, si verificavano appunto danni a diverse attività di fondi localizzati se non proprio a margine dell'asta fluviale, a distanza da quest'ultima comunque non ragguardevole (massimo qualche centinaio di metri)>> (cfr. la relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

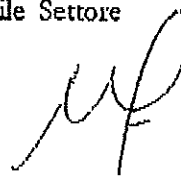
La Regione sostiene di non essere responsabile, dovendosi escludere il nesso di causalità tra una presunta condotta manutentiva omissiva dell'opera idraulica e l'evento dannoso, in quanto l'esondazione del fiume Sarno nei giorni 26-28 dicembre 2004 sarebbe stata provocata da piogge connotate del carattere dell'eccezionalità che si abbatterono sul territorio della Provincia di Salerno in quei giorni.

Ad avviso della resistente, l'eccezionalità delle piogge sarebbe dimostrata dal fatto che, in conseguenza di tale evento e su proposta della Regione Campania, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 26.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 108 del 11.5.2005, ha decretato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 26 al 28 dicembre nella Provincia di Salerno in generale e in particolare nel territorio dei comuni di Scafati, dove ricadono i fondi dei ricorrenti (cfr. il decreto in atti). Inoltre, ha segnalato che dalla stazione pluviometrica di San Marzano sul Sarno sono stati complessivamente registrati, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2004, ben 154 mm di pioggia a fronte di una media giornaliera, riferita agli anni precedenti (1999-2003) di appena 2 mm. (dati del Centro Agrometeorologico Regionale) (cfr. la documentazione versata agli atti e allegata alla relazione del c.t.u.). Ancora ha dedotto che in giudizi aventi ad oggetto gli stessi eventi meteorici, già definiti da questa Autorità Giudiziaria, il c.t.u. ha riconosciuto che <<le precipitazioni avutesi nei giorni 26 - 27 e 28 dall'analisi dei percentili sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la quasi totalità delle stazioni pluviometriche>> e che anche questo T.R.A.P., in altre cause concernenti gli eventi in questione, si è già espresso in merito, <<riconoscendo, anche sulla scorta di indagini peritali, il carattere eccezionale degli eventi, tale da escludere ogni nesso di causalità con presunti comportamenti omissivi della convenuta. Si veda, per tutti, la sentenza n. 31/2012 allegata RODOC c/ R. C. R.G. 88/2008>>.

Va osservato che il c.t.u., dott. Crescenzo, - sulla scorta di approfonditi dati pluviometrici reperiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti di questa Corte, presso la Giunta Regionale della Campania A.G.C.- Ecologia, Tutela Ambientale, C.I.A., Protezione Civile Settore

Sentenza

Re



Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio, Servizio 04- Centro funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteo-idrico-pluviometrico e delle frane – ha segnalato che <<Si può affermare che l'evento piovoso in oggetto, seppure di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale, paragonato ai numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati>> (pag. 20).

Tuttavia, al fine di stabilire se l'inondazione di cui è causa sia imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale, occorre accettare anche se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

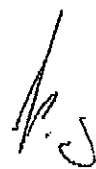
All'uopo, occorre computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico) e calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua *de quo* e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno.

Inoltre, considerato che alcuni dei fondi attorei sono risultati limitrofi al corso d'acqua, occorre verificare a che distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunciato.

Ebbene, al riguardo in altri giudizi, risulta a questo giudice che il c.t.u. ing. Adamo ha riferito in sintesi: - che <<la pioggia registrata sul territorio di Scafati (o meglio sull'intero territorio del Bacino Idrografico del Fiume Sarno da cui sono discesi gli allagamenti oggetto del contendere) in occasione delle esondazioni di cui è causa, è un evento meteorico cui è associabile, per confronto con le curve di probabilità pluviometrica definite per il bacini del Sarno nel Rapporto V-API Campania del GNDICI-CNR (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche-Consiglio nazionale delle Ricerche) un periodo di ritorno stimato di circa 3 anni>>; - che <<analogamente, la portata al colmo di piena idrologica calcolata mediante il modello di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino sotteso alla sezione di chiusura individuata sull'asta fluviale del Sarno all'altezza delle aree inondate, ha un valore tale che, per confronto con le portate idrologiche calcolate col metodo V-API per una sezione assai prossima a quella di interesse nello studio idraulico del Fiume Sarno, ha anch'essa un periodo di ritorno basso, pari a circa 2 anni, nel caso in cui si stini tale portata considerando come afflusso sul bacino una pioggia media equivalente di intensità costante, e a circa 3 anni nell'ipotesi di afflusso come da evento meteorico dell'epoca di intensità

Sentenza

Re



variabile temporalmente>> (pagg. 78 e 79 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Inoltre, pur con gli evidenti margini di incertezza – discendenti dal tempo trascorso dall'evento – sempre il suddetto c.t.u. ing. Adamo ha calcolato, per il tronco del fiume Sarno a valle della confluenza dell'alveo Comune Nocerino, per il Fiume Sarno a monte della suddetta confluenza, per l'Alveo Comune Nocerino (che rappresenta il maggiore degli affluenti del Sarno) e per gli altri tre affluenti principali del Sarno (Rio San Marino, Acqua della Foce, Acqua del Palazzo), le portate di piena nelle condizioni di fatto in cui versavano i tronchi d'alveo in occasione dell'evento meteorico di cui è causa (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 80 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010) e le portate di piena che dovrebbero poter defluire nei suddetti tronchi d'alveo in condizioni di efficienza (intese sia come la massima capacità di deflusso che il tronco d'alveo dovrebbe garantire nella sua configurazione naturale, sia come la capacità di deflusso che dovrebbe possedere il tronco d'alveo per poter smaltire, all'interno della propria sede, senza fuoriuscita dal letto dell'alveo e allagamento delle campagne adiacenti, la portata di piena idrologica "ordinaria" per un periodo di ritorno di 5 anni, come previsto nell'allegato B delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino) (cfr. la tabella a pag. 82). Dal confronto di tali dati emerge che, solo se tenuto in condizioni di efficienza secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino, il fiume sarebbe stato in grado di contenere la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico. Ad esempio, la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico, relativamente al fiume Sarno a valle della confluenza con l'Alveo Comune Nocerino, è stata pari a 74,7, ossia quasi pari alla portata in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo (pari ad 80) e di gran lunga inferiore rispetto alla portata in condizioni di efficienza corrispondenti alla portata idrologica "ordinaria" secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino (pari a 248).

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione del fiume, dall'istruttoria svolta è risultato:
- che <<Le sezioni del fiume Sarno sono insufficienti e non capaci di contenere portate idriche appena superiori alla media. L'insufficiente sezione, l'interrimento del letto del fiume, l'insufficiente manutenzione, la ridotta pendenza, la diminuzione del franco di sicurezza sono tutti fattori che favoriscono le esondazioni, infatti le portate idriche, quando c'è un evento piovoso più intenso, che arrivano dai bacini a monte, eccessive, tenuto conto della capacità di convogliamento idrico del fiume, danneggiano e rompono gli argini del

Sentenza

Re



corso d'acqua con esondazioni che incidono pesantemente sull'economia del territorio>> (cfr. a pag. 19 della relazione del c.t.u., dott. Giuseppe Crescenzo); - che <<Nel tratto vicino ai fondi, l'alveo del Fiume Sarno si trova in pessime condizioni, ingombro di rifiuti, fango e melma che ne riducono la portata con argini obsoleti. La manutenzione non viene mai effettuata >> (così il teste Malafronte Pasquale); - che <<L'alveo del Sarno è in pessime condizioni e non viene effettuata la manutenzione degli argini e solo raramente viene asportata la vegetazione spontanea che nasce nell'alveo, mentre il fondo non viene mai dragato>> (così il teste Sabatino Vincenzo). Anche il teste Di Prisco Francesco ha confermato tali circostanze.

Tanto premesso, in ordine alla eccezionalità degli eventi meteorici va osservato quanto segue.

Sentenza

E' noto anzitutto che, dal punto di vista tecnico, non esiste una definizione univoca di evento eccezionale, sebbene, alla luce del DPCM del 29-settembre 1998 (*"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180"*), possano definirsi <<pieno eccezionali quelle a bassa probabilità di inondazione ovvero corrispondenti ad un valore del periodo di ritorno compreso tra i 300 e 500 anni>>. D'altronde, anche l'allegato B alle norme di attuazione del PSAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sarno definisce piena di intensità eccezionale quella associabile ad un periodo di ritorno uguale a 300 anni, mentre quella avente un periodo di ritorno di 3-5 anni viene definita ordinaria (cfr. il documento versato nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Re

Ovviamente, la valutazione del tempo di ritorno è legata alla tipologia e alla dimensione delle opere idrauliche e l'eccezionalità della precipitazione non rileva in senso assoluto, ma avendo riguardo pur sempre alla specificità dei luoghi e delle vicende di causa. E' evidente, infatti, che, nella maggior parte dei casi, risulta antieconomico costruire un'opera in grado di far fronte all'evento più estremo possibile, per cui si preferisce dimensionarla prevedendo che durante la sua vita utile possa risultare inefficace, poiché i danni che ne deriverebbero sono valutati tollerabili. Ad esempio, è economicamente e tecnicamente conveniente prevedere che una fogna pluviale risulti periodicamente insufficiente, poiché i danni delle eventuali esondazioni si possono ritenere tollerabili, mentre lo stesso non può essere accettato per le opere di sfioro di una diga per la quale il superamento della soglia di progetto potrebbe causare danni ingenti e pericolo di perdite di vite umane. Pertanto il tempo di ritorno per una fogna pluviale può essere inferiore alla durata prevista dell'opera che si sta progettando, mentre per una diga deve essere molto maggiore. Questo implica

che il periodo di ritorno può variare da pochi a più di mille anni. Avuto riguardo alla letteratura tecnica, dunque, un'opera idraulica può avere una vita utile variabile da circa 30-40 anni (fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), per cui tradizionalmente le fognature pluviali (a basso rischio) vengono dimensionate con tempi di 10-20 anni, gli argini fluviali con tempi di 100-1000 anni, le pile dei ponti fluviali con tempi di 100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con tempi di 1000-10000 anni.

Ciò posto non è di per sé decisivo che a seguito dell'evento sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché, come segnalato peraltro dalla stessa resistente, in occasione di numerosi altri eventi avversi sono state assunte analoghe iniziative (cfr. il decreto 23.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3.7.2003, in virtù del quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Salerno, con riferimento alle piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, nei territori dei Comuni di Angi, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati), il che induce a far ritenere che fenomeni alluvionali, sia pur in assoluto di rilevante portata, non siano "eccezionali" nella zona (notoriamente ad alto rischio idrogeologico per svariate ragioni). D'altronde, a fondamento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26.4.2005 sono state poste le gravi conseguenze dell'evento alluvionale, piuttosto che le cause che hanno determinato l'evento medesimo (cfr. il decreto in atti, che recita: <<E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture>>), limitandosi l'autorità amministrativa a prendere atto della situazione di emergenza per l'entità dei danni e conferendo poteri straordinari per porvi rimedio. L'eccezionalità (in senso atecnico) qui riguarda i gravissimi danni e non l'evento che li ha cagionati.

Vero è, peraltro, che questo giudice ha accertato, in altre vertenze concernenti il medesimo evento del 26, 27 e 28 dicembre 2004, che <<il collasso del fiume Sarno fu determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quei giorni, onde deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza esiziosa tale da provocare l'inondazione oggetto di giudizio, degradando i precedenti difetti di manutenzione degli argini del sistema di deflusso delle acque a mere occasioni prive di rilievo giuridico, in applicazione dei principi in tema di nesso esizioso fissati dall'art. 41, cpv., c.p., che esprime principi di portata generale in tema di responsabilità da fatto illecito>> e che <<se anche gli argini e l'alveo del fiume fossero stati tenuti puliti e in efficienza, non avrebbero potuto contenere l'imponente massa d'acqua riversatasi nel fiume durante l'evento calamitoso di cui

Sentenza

Re

oggi si discute>> (cfr. la sentenza n. 20/2012 del 19.12.2011/3.2.2012, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2/2007, tra Ariete Giuseppe ed altri 70 contro Regione Campania e Provincia di Salerno; nonché la sentenza n. 31/2012 versata in atti e citata dalla resistente). D'altronde, proprio il numero dei ricorrenti (nel complesso oltre centinaia) e la quantità di vertenze instaurate costituiscono dati significativi, idonei a rivelare che la furia delle acque è stata verosimilmente determinata da piogge torrenziali che hanno assunto il carattere di eventi meteorologici di eccezionale portata, riguardanti estese zone ed idonei di per sé a produrre vasti allagamenti (cfr. anche la documentazione fotografica in atti).

D'altra parte, come segnalato da parte attrice, questo giudice in altre occasioni ha imputato l'evento solo alle precarie condizioni di manutenzione del fiume *de quo* (cfr. la sentenza del TRAP di Napoli, n. 94/09, versata in atti, che, con riferimento ad esondazioni del 2001, 2003 e 2004, testualmente recita: *<<il CTU ha accertato che, come questo stesso Tribunale ha già avuto modo ripetutamente di accertare, in occasione di analoghe controversie aventi ad oggetto danni causati dalle ripetute esondazioni, (nel 2001, 2003 e 1996) gli argini dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno, si trovavano in pessimo stato di manutenzione ed inoltre le sezioni idrauliche degli stessi erano ridotte a causa dell'accumulo di materiali (vegetazione, rifiuti, fango) che provoca un progressivo e continuo innalzamento della quota di scorrimento. Sulla base di tali elementi va affermata la responsabilità per incuria della Regione Campania che non ha provveduto ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico>>*). Né può negarsi, come è rimasto ampiamente accertato anche in questa sede, l'insufficienza dell'opera di contenimento delle portate, essendo gli argini, oltre che l'alveo, ingombri di materiali che ostacolano il normale scorrimento delle acque.

Ad avviso del collegio, dunque, sulla scorta delle suddette risultanze, possono trarsi le seguenti conclusioni: 1) i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni atmosferiche di cui trattasi mostrano come, pur essendo stati gli eventi piovosi di durata inferiore al tempo di corruzione, nel complesso va considerata inconsueta la circostanza di un evento piovoso ripetutosi pressoché con la stessa intensità e durata per ben tre giorni, il che induce a ritenere che effettivamente si sia trattato di un impetuoso fenomeno naturale, di una vera e propria calamità naturale; 2) a causa del carattere imponente delle piogge, il fiume *de quo* in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo sarebbe verosimilmente esondato anche se fosse stato in ordinarie condizioni di manutenzione, ma l'esondazione si sarebbe verificata in misura molto minore, e molto minori, di conseguenza, sarebbero stati i danni provocati alle proprietà dei ricorrente dall'esondazione stessa; 3) soprattutto, tenuti in

Sentenza

Re

efficienza gli argini, verosimilmente non si sarebbe provocata la rottura dell'argine sinistro, cui ha fatto seguito il grosso dell'inondazione per cui è causa; 4) anche se il fiume non fosse esondato per niente, l'allagamento delle proprietà dei ricorrenti si sarebbe verificato ugualmente (per effetto diretto delle piogge di carattere eccezionale cadute sul fondo o riversatesi dai terreni vicini), ma i danni, quantomeno alle colture, sarebbero stati minori.

Deve ritenersi, in definitiva, che la Regione non possa essere chiamata a rispondere né della quota di danni che si sarebbe verificata anche in assenza della rottura dell'argine e dell'esondazione del fiume, né dell'ulteriore quota di danni che è stata prodotta dalla parte di acqua che sarebbe trascinata dal fiume anche se il suo stato di manutenzione fosse stato adeguato, posto che di tali due quote di danno, la prima non ha nulla a che fare con il fiume per cui è causa, e la seconda va ricondotta eziologicamente a caso fortuito (piogge eccezionali).

Pertanto, da quanto esposto discende che, nei confronti della ricorrente, la Regione è certamente responsabile, ex art. 2051 c.c., ma che l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti va sottoposto ad una riduzione del 10%, determinata equitativamente.

Neanche è invisibile, nella specie, un concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., che pure è stato eccepito dalla Regione e che – come noto – può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011).

Ciò che rileva non è tanto la pure dedotta mancata realizzazione, da parte del proprietario di cespiti confinante con un corso d'acqua, di opere a difesa, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523/1904, quanto semmai la violazione del divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (che vieta ad una distanza minore di dieci metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno").

Tuttavia, con riguardo alle distanze dei fondi dagli argini, il c.t.u. dott. Crescenzo ha riferito che «<- i luoghi ove insistono i terreni per cui è causa sono nella località La Porto e Terze del comune di Scafati, sono allocati a destra del corso del Fiume Sarno e del canale di bonifica in destra idraulica, in particolare: la particella di terreno n.639 delle interentrici sigg.re Tramonti riportata nel fl. n. 12 è limitrofa al Fiume Sarno e separata da una stradina privata dal canale di bonifica in destra idraulica; le particelle di terreno nn. 42 e 67 della ricorrente sig.ra Pastore riportate nel fl. n. 20 sono limitrofe al Fiume Sarno; la particella di terreno n. 73 della ricorrente sig.ra Di Prisco e le particelle nn. 66, 75 e 208 del ricorrente sig. Manzo nel fl. 06 sono limitrofe al canale di Bonifica in destra idraulica e distano mediamente dal Fiume Sarno ml. 180, tutti gli altri terreni che insistono sul fl. 06 distano

Sentenza

Re

mediante dal canale di bonifica in destra idraulica ml 120 e dall'argine del Fiume Sarno ml. 270 >> (pagg. 18 e 19). Alla luce di tali accertamenti, l'evento dannoso non può imputarsi neanche in minima parte all'ubicazione di serre e coltivazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ed alla c.t.u. emerge che i fondi attorei sono stati per gran parte allagati e che sono stati danneggiati colture, impianti serricoli e annessi agricoli.

Tali circostanze sono state anche riferite dal dott. agronomo Giuseppe Fattoruso (cfr. la relazione tecnica di parte, integralmente confermata in sede di escussione testimoniale), oltre che dagli altri testi escussi e dal c.t.u., dott. Crescenzo che, nella sua relazione di perizia, ha dichiarato che *<<Tenuto conto della posizione dei terreni, della delimitazione delle zone invase dall'acqua allegata sul rapporto dello STAPAC, delle foto in atti, delle testimonianze rese dai testi e delle informazioni reperite in zona dal sottoscritto-CTU, si dichiara che tutti i terreni delle ricorrenti e delle interventrici sono stati invasi dall'acqua delle piogge alluvionali del 26, 27 e 28 dicembre 2004. Le acque nel loro scorrere hanno danneggiato le sistemazioni superficiali agrarie dei terreni coltivati e le coltivazioni in atto (...)>>*. Il teste Malafrente Pasquale, indifferente, ha dichiarato: *<<Ricordo che nel dicembre 2004 i fondi di proprietà dei ricorrenti e delle interventrici furono invasi da circa un metro di acqua e di fango, con conseguente distruzione delle colture (in serra) e delle cipolle coltivate all'esterno. L'acqua era mista a fango e rifiuti e credo provenisse dal Fiume Sarno o comunque da un suo affluente confinante con i fondi. Anche gli impianti di irrigazione riportarono danni. >>*; - il teste Sabatino Vincenzo per la sig.ra Pastore Maria, indifferente, ha dichiarato: *<<Coltivo per uso personale un piccolo terreno che fu allagato nel dicembre 2004 insieme a quello della sig.ra Pastore a causa dell'esondazione del Sarno... Non ho chiesto alcun risarcimento. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il fondo in questione. Le coltivazioni andarono completamente distrutte a causa dell'acqua straripata e del fango proveniente dal Sarno >>*. Il teste Di Prisco Francesco ha confermato le circostanze descritte dagli altri due testi.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. li ha determinati, tenendo presenti le informazioni assunte ed i riscontri eseguiti in campo, comparando il tutto alla relazione ed ai rilievi fotografici riportati nella perizia di parte, quantificando i costi sulla scorta del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e del prezzario regionale dei lavori pubblici, così stimando: 1) i mancati redditi subiti dai ricorrenti, per la distruzione delle coltivazioni in atto e per l'impraticabilità dei fondi (ove si sia verificata) a causa dell'inondazione; 2) le spese necessarie per riportare i suoli allagati, nelle primitive condizioni di fertilità; 3) i danni alle strutture o alle scorte. In particolare, il c.t.u. ha computato i danni

Sentenza

Re



subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 17.064,50 per la ricorrente Di Prisco Maria Antonietta, pari a € 2.326,00 per il ricorrente Cirillo Salvatore, pari a € 9.900,00 per il ricorrente Manzo Antonio, pari a € 8.343,00 per la ricorrente Pastore Maria, pari a € 7.245,88 per le interventrici Tramonti Maria e Giuseppina (cfr. pagg. 48-49 della relazione del dott. Crescenzo).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati dai ricorrenti.

Sentenza

In definitiva, operando la riduzione del 10%, come sopra spiegato, per tener conto di tutte le conseguenze non direttamente imputabili alla carente manutenzione del corpo idrico, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, va liquidata, in via equitativa la complessiva somma di € 15.358,05 per la ricorrente Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 per il ricorrente Cirillo Salvatore, di € 8.910,00 per il ricorrente Manzo Antonio, di € 7.508,70 per la ricorrente Pastore Maria, di € 6.521,292 per le interventrici Tramonti Maria e Giuseppina, che, pertanto, la Regione Campania va condannata a pagare.

Re

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite (ivi comprese quelle delle c.t.u., peraltro già liquidate) seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il criterio del *decisum*), nella misura minima, con l'aumento dell'80% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 co. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,

conseguiti dai clienti, in conformità al suddetto decreto ministeriale (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P. Q. M.

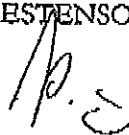
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria e Tramonti Maria e Giuseppina contro la Regione Campania, così provvede:

1)accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Di Prisco Maria Antonietta dell'importo di € 15.358,05, di Cirillo Salvatore dell'importo di € 2.093,40, di Manzo Antonio dell'importo di € 8.910,00, di Pastore Maria dell'importo di € 7.508,70 e di Tramonti Maria e Giuseppina dell'importo di € 6.521,292, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

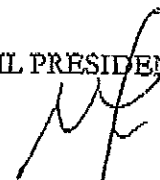
2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 617,86 per spese ed in € 5.612,40 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, già aumentato dell' 80% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di c.t.u., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Napoli il 2.3.2015

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della Dott.ssa Marianna Torino, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario



Da "ca.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it" <ca.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "anna.carbone@pec.regione.campania.it" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
Data

Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Corte d'Appello di Napoli.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 900020/2010
Giudice: PICA LEONARDO
Attore principale: DI PRISCO MARIA ANTONIETTA
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 23/04/2015 alle ore 10:21 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte
ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 22/04/2015
Tipo Evento: EVENTI DI TRASMISSIONE/RICEZIONE ATTI
Oggetto: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione: Sentenza 1855/2015 REPERT. N.2141/2015, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Note:

Notificato alla PEC / In cancelleria il 23/04/2015 10:21
Registrato da CONTE PROCOLO

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI
NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)
IndiceBusta.xml (0 Kb)
Comunicazione.xml (1 Kb)
doc00617020150423101903.pdf.zip (209 Kb)